



Titolo

Prescrizione - art. 40, comma 3 CGS – insindacabilità della regola

Descrizione

I termini di prescrizione sono stati fissati dal legislatore federale con l'art. 40 C.G.S. e, con riguardo alle violazioni relative allo svolgimento delle gare, maturano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state poste in essere (lett. a). La regola, che non presenta alcun profilo di irrazionalità o di contrarietà a legge, non può essere sindacata dalla Corte.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0031/CFA/2024-2025/F

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 40, comma 3 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0031 CFA del 16 settembre 2024 (G.S.D F.C. Lunigiana Pontremolese 1919/Procura federale)